

Il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi

Vista la legge regionale n° 20/2000, istitutiva del Parco;
Visto il Codice etico dell'Università degli studi di Palermo.
Sentito il Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo.

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 2020.

CONSIDERATO che il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento (di seguito Parco dei templi) è titolare di un progetto denominato "Demetra", inerente la " Conservazione delle risorse genetiche in agricoltura", ammesso a finanziamento nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 con D.D.S. n. 4697/2020 del 29/12/2020; Beneficiario: Ente Parco archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi

VISTA la convenzione stipulata con il SAAF in data 20/10/2021 e successivamente integrata con addendum del 31/05/2023;

VISTO il budget di progetto attribuito alla voce borse di studio pari, per il secondo anno di attività, ad € 18.750;

TENUTO CONTO che, per garantire il raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi e finalità del progetto di cui è titolare, è necessario procedere alla selezione di due borsisti

DISPONE

Art. 1

Indizione procedura selettiva

1. È indetta una procedura di selezione per l'assegnazione di due borse di studio della durata di mesi 6 (sei) di importo pari a € 9.375 ciascuna, intestate a "Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi".

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono concorrere alla procedura esclusivamente i soggetti in possesso di laurea v.o. ovvero laurea magistrale LM-69, LM-70, LM-73, LM-3 -conseguite in corsi di studio incardinati presso l'allora Facoltà di Agraria ovvero il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo.

2. Non possono concorrere alla procedura coloro i quali siano già risultati vincitori di una borsa di studio bandita dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi. I candidati, qualora ne abbiano i requisiti, possono presentare domanda per più procedure contestualmente indette dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice Etico non possono partecipare alla procedura di

selezione e pertanto saranno esclusi i candidati che abbiano un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, in qualunque fase della procedura di reclutamento.

4. La partecipazione alla procedura di selezione è libera, in relazione alla cittadinanza posseduta dai candidati.

5. Non possono partecipare e pertanto saranno esclusi:

1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. I requisiti indicati nel presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3

Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, indirizzata al Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi, redatta secondo il modulo in allegato e corredata della documentazione richiesta, deve essere inviata all'indirizzo p.e.c. parcovalledeitempli@pec.it, entro le ore 23:59 del ventesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando nel sito del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) <https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf>. L'email deve avere il seguente oggetto:

“Domanda di partecipazione Borse di studio PAPVT-SAAF Anno 2023” e deve indicare il nominativo del soggetto partecipante.

2. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il Parco dei Templi non si assume alcuna responsabilità per eventuali problemi di ricezione della p.e.c. non imputabili alla stessa.

3. All'atto della compilazione della domanda, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale (solo per i cittadini italiani);
- residenza;
- domicilio;
- indirizzo personale di posta elettronica certificata (solo per i cittadini italiani);
- indirizzo e-mail;
- recapito telefonico;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE

per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

– se cittadino italiano: il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

– se cittadino straniero: di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento;

– di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

– di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

– di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); – di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. I candidati, oltre alla domanda di partecipazione (come da Allegato A), dovranno inoltrare:

– documento di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità;

– curriculum, redatto in lingua italiana e debitamente sottoscritto (come da Allegato B);

– programma di ricerca riguardante una tematica riconducibile agli insegnamenti erogati nei corsi di studio incardinati presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo, con particolare riferimento agli argomenti inerenti lo studio e la conservazione della biodiversità coltivata (come da Allegato C);

– eventuali titoli ritenuti utili ai fini della selezione, con relativo elenco datato e firmato (come da Allegato D);

– le pubblicazioni scientifiche, in formato pdf, già pubblicate alla data di scadenza del bando, con relativo elenco datato e firmato (come da Allegato D);

– certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami universitari di profitto e nell'esame finale di laurea.

5. I titoli, salvo la laurea, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, o di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando dettagliatamente tutte le informazioni atte a valutare i titoli medesimi.

6. Ai fini dell'inoltro tutti i documenti di cui sopra dovranno essere scansionati. La scansione dei documenti effettuata da un originale deve essere corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi, d'intesa con l'Università degli studi di Palermo, si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive.

8. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive presentate comporta l'esclusione dalla procedura ovvero la decadenza dalla borsa di studio.

Art. 4

Programma di ricerca

1. Il programma di ricerca, di cui al comma 4 dell'articolo 3, dovrà essere preventivamente

approvato da un Tutor scelto tra i docenti del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo in funzione delle specifiche competenze relative al programma di ricerca.

Art. 5

Esclusione dalla procedura selettiva

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta, in qualunque momento della procedura, con provvedimento del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi, che verrà notificato all'interessato mediante p.e.c..
3. In ogni caso i candidati saranno esclusi nelle seguenti ipotesi:
 - 1) mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando;
 - 2) mancata trasmissione/visualizzazione della domanda;
 - 3) trasmissione della domanda oltre i termini previsti dal bando;
 - 4) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, nominata dal Presidente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi, sarà composta da tre professori ordinari o associati in servizio presso l'Università degli studi di Palermo, di cui:
 - uno designato dal Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi, con funzioni di Presidente;
 - due sorteggiati fra quattro designati dal Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo, fra i docenti del Dipartimento.
2. La Commissione è autorizzata a svolgere l'intera procedura in modalità telematica.
3. I lavori della Commissione devono essere conclusi entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. La selezione è per titoli.
2. La Commissione giudicatrice procede collegialmente alla valutazione comparativa dei candidati sulla base di criteri predeterminati.
3. Ai titoli dichiarati verranno attribuiti i seguenti punteggi:
 - 1) voto di laurea, massimo 40 punti:
 - con voti da 100 a 102 punti 10
 - con voti da 103 a 105 punti 15
 - con voti da 106 a 108 punti 20
 - con voti da 109 a 110 punti 25
 - con 110 e lode punti 40
 - 2) media degli esami di profitto, massimo 10 punti:
 - inferiore o uguale a 22 punti 1
 - da 22,01 a 24 punti 2
 - da 24,01 a 26 punti 3
 - da 26,01 a 28 punti 4

- da 28,01 a 29 punti 5
- da 29,01 a 29,99 punti 6
- uguale a 30 punti 8
- uguale a 30 e lode punti 10
- 3) formazione *post lauream* massimo 10 punti
- 4) valutazione curriculum su ulteriori specifiche competenze massimo 10 punti
- 5) valutazione delle pubblicazioni scientifiche massimo 10 punti
- 6) valutazione del programma di ricerca massimo 20 punti.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il programma di ricerca da svolgere;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la Commissione si può avvalere anche di uno o più indicatori c.d. bibliometrici.

5. Il programma sarà valutato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri:

- Originalità del progetto;
- Congruenza con le finalità del Parco dei templi;
- Rigore metodologico;
- Conoscenza della letteratura scientifica di riferimento.

6. Al termine dei lavori la Commissione dovrà redigere, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria generale di merito. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio di 35 centesimi.

7. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8

Nomina dei vincitori

1. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi, approva la graduatoria e nomina i vincitori delle borse di studio.

2. I candidati risultati vincitori della procedura selettiva, riceveranno comunicazione della graduatoria e del provvedimento di nomina. Gli stessi dovranno accettare la nomina entro tre giorni dalla comunicazione.

3. Dopo l'approvazione la graduatoria sarà pubblicata:

- sul sito Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi;
- sul sito del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo.

Art. 9

Borse di studio

1. La borsa di studio è indivisibile e l'attività relativa verrà svolta presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo e presso il Parco dei templi.

2. La borsa di studio avrà durata di mesi 6 e può essere fruita soltanto una volta.

3. L'importo annuo della borsa di studio, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del borsista e del Parco (importo onnicomprensivo) è fissato in € 9.375 pagabili in tre rate bimestrali di cui la prima all'inizio del godimento della borsa stessa.

4. Il pagamento delle rimanenti rate, alla scadenza dei periodi di attività, è subordinato alla dichiarazione del Tutor che attesti lo svolgimento dell'attività da parte del borsista ed alla presentazione di una relazione trimestrale, ovvero una dichiarazione che giustifichi eventuali assenze dovute a causa di forza maggiore.
5. La borsa sarà assoggettata al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla normativa tributaria.
6. La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata con altre borse di studio universitarie o assegni di ricerca.
7. Il vincitore della borsa di studio inizierà a svolgere l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi.

Art. 10

Rinuncia o decadenza

1. In caso di rinuncia del vincitore o di decadenza per mancata accettazione entro i termini, la borsa di studio potrà essere conferita ai candidati classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria.
2. Nel caso in cui il vincitore dovesse interrompere l'attività di ricerca prima della scadenza dell'anno, è fatto obbligo al borsista di restituire le somme percepite e saranno consentite sostituzioni per un periodo non inferiore a mesi 6. Le somme non corrisposte verranno destinate ad aumentare il fondo per le borse di studio dell'anno successivo.

Art. 11

Obblighi dei borsisti

1. Il vincitore della borsa di studio ha l'obbligo:
 - b) di continuare regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa, salvo cause di forza maggiore, l'attività di ricerca, dando comunicazione delle attività svolte trimestralmente al Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi;
 - c) di presentare al termine della ricerca, e prima dell'incasso dell'ultima rata, una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Art. 12

Sospensione della borsa

1. L'attività di ricerca e la borsa di studio sono sospese nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio e sono automaticamente prorogati per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione.
2. I titolari delle borse di studio sono tenuti a comunicare al Parco dei templi il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.


Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per le finalità di gestione della procedura.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura. L'interessato gode dei diritti previsti dal citato Regolamento tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi titolare del trattamento.

Art. 14
Pubblicità

1. Il presente bando di indizione della procedura selettiva sarà pubblicato contestualmente
- sull'Albo Ufficiale dell'Università degli studi di Palermo;
 - sul sito del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei templi;
 - sul sito del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli studi di Palermo.


Il Direttore del Parco
(Arch. Roberto Scarratta)